

Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Adriano Sorci
adrianosorci@integraassociati.it

Dott. Federico Sorci
federicosorci@integraassociati.it

Avvocati

Avv. Alessandro Sorci – Patrocinante in Cassazione
alessandrosorci@integraassociati.it

Avv. Matteo Schippa
matteoschippa@integraassociati.it

Avv. Valeria Tocchio – Patrocinante in Cassazione
valeriatocchio@integraassociati.it

Consulenti del Lavoro

Dott. Elisa Eracli
elisaeracli@integraassociati.it

Collaboratori

Dott. Viviana Morozzi

Segreteria

Paola Lucertini
segreteria@integraassociati.it



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Studio Integra

Associazione professionale

Strada Pian della Genna n. 19
06128 Perugia
Tel. 075 500.47.95 – 075 501.89.00
Fax 075 501.89.00

Via Sacco e Vanzetti n. 25/B
06063 Magione (PG)
Tel. 075 84.31.04
Fax 075 84.17.80

www.integraassociati.it
info@integraassociati.it

C.F. e P. IVA 02710510542

Newsletter – Settembre 2016

Redditi 2012 - segnalazioni di anomalie

L'Agenzia delle Entrate sta procedendo all'invio di novantamila nuove lettere con le informazioni utili per permettere ai contribuenti persone fisiche di rimediare agli errori commessi nelle dichiarazioni dei redditi 2012.

Servizi scolastici integrativi - detraibilità della spesa

Sono detraibili anche le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola; ciò in quanto tali servizi, pur se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica. Non sono, invece, detraibili le spese relative al servizio di trasporto scolastico, anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea.

Comunicazioni black list

Per l'individuazione dei Paesi per i quali è obbligatorio comunicare le operazioni effettuate durante il periodo d'imposta 2015 occorre fare riferimento agli Stati e territori che godono di un regime fiscale privilegiato, indicati dai decreti ministeriali del 4.05.1999 e del 21.11.2001.

La legge di Stabilità 2016 ha modificato la disciplina in materia di deducibilità dei costi per le operazioni intercorse con Paesi *black list*. Per l'invio della comunicazione, i soggetti Iva potranno fare riferimento alle liste presenti in questi decreti per l'individuazione dei Paesi per i quali vige l'obbligo di comunicazione, all'Agenzia delle Entrate, degli scambi commerciali effettuati nei confronti di operatori con sede, residenza o domicilio in uno di questi Paesi.

Notizia di reato e raddoppio dei termini di accertamento

La pronuncia n. 4261/30/2016 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha disposto che la norma transitoria della Legge di Stabilità 2016 sulla decadenza dei termini di accertamento ha, di fatto, abrogato il regime transitorio previsto dal decreto sulla certezza del diritto (D.Lgs. n. 128/2015). Tale disposizione faceva salva la possibilità del raddoppio dei termini anche nel caso in cui l'azione penale si fosse realizzata dopo i termini ordinari di decadenza dell'accertamento.



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Riammissione alla rateazione

L'art. 13-bis L. 160/2016 ha previsto la possibilità della riammissione ai benefici della dilazione sia per le rateazioni concesse da Equitalia sia per alcune procedure di dilazione concesse dall'Agenzia delle Entrate. Per l'accesso ai benefici è necessario presentare una richiesta di riammissione entro il 20.10.2016 mediante l'apposito modello RR1.

Area lavoro

Malattia con comportamento incompatibile, investigazione lecita

Il datore di lavoro può effettuare proprie indagini se ritiene che il certificato medico del dipendente riporti una malattia incompatibile con le attività dello stesso.

La credibilità della certificazione medica prodotta dal lavoratore, quindi, può venire meno ogni volta che esistano elementi di fatto capaci di dimostrare l'inesistenza della malattia o, comunque, la sua inidoneità a impedire la prestazione lavorativa. La Corte di cassazione con la sentenza n. 17113/16, ritorna (precedenti sentenze sono la n. 6236/01 e la n. 25162/14) sulla questione della valenza che assumono i certificati medici quando il dipendente tiene una condotta palesemente incompatibile con la malattia accertata dal medico curante. Il certificato medico, quindi, non basta ad attestare l'esistenza della malattia del lavoratore in presenza di altri elementi oggettivi.

La giurisprudenza riconosce la facoltà del datore di lavoro di prendere conoscenza di comportamenti del lavoratore, quindi della sua possibilità di investigare su fatti e atteggiamenti che, pur estranei allo svolgimento dell'attività lavorativa, sono rilevanti perché possono incidere negativamente sul corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Il demansionamento del dipendente

Il D.Lgs. n. 81 del 2015, entrato in vigore il 25 giugno 2015, ha significativamente modificato l'art. 2103 cod. civ., che disciplina l'esercizio dello *jus variandi* riconosciuto dalla legge al datore di lavoro, ossia il potere di modificare, entro determinati limiti ed a determinate condizioni, le mansioni attribuite al dipendente.

La riforma è stata operata con l'obiettivo di garantire all'azienda una maggiore flessibilità gestionale attraverso il contemperamento, da un lato, dell'interesse datoriale all'utile impiego del personale e, dall'altro, dell'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche.

Il demansionamento del dipendente può ora avvenire secondo due modalità:

A] In primo luogo, è stato riconosciuto al datore di lavoro il potere di adibire unilateralmente (e, quindi, senza il necessario consenso del dipendente) il lavoratore a mansioni inferiori, purché rientranti nella medesima categoria legale di appartenenza (ex art. 2095 cod. civ.: operai, impiegati, quadri, dirigenti). Tale modifica può essere operata in caso di mutamento degli assetti organizzativi aziendali che incidano sulla posizione del lavoratore o in altre ipotesi eventualmente previste dai contratti collettivi.

Il datore di lavoro deve, tuttavia, comunicare per iscritto - a pena di nullità - il mutamento della mansione e garantire al lavoratore la conservazione del livello di inquadramento, della categoria e del trattamento retributivo precedentemente riconosciutigli. Inoltre, laddove sia necessario, il datore di lavoro ha l'obbligo di impartire al dipendente la corretta formazione per l'esecuzione della nuova mansione: qualora il datore di lavoro non provveda a ciò, non potrà sanzionare disciplinarmente



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

il dipendente per eventuali errori commessi nello svolgimento della nuova attività lavorativa.

Questa nuova ipotesi di demansionamento introdotta con la riforma normativa si affianca, pertanto, a quelle precedentemente esistenti, ossia: sussistenza di condizioni di invalidità, disabilità o inabilità professionale allo svolgimento delle mansioni; inidoneità alla mansione specifica o esposizione ad agente chimico, fisico o biologico; lavoratrice in gravidanza sino a sette mesi dopo il parto; accordo sindacale concluso nell'ambito di procedure di licenziamento collettivo che preveda il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori; specifiche intese raggiunte nell'ambito di contratti collettivi c.d. "di prossimità" di cui all'art. 8 del D.L. n. 138/2011 (anche se vi è il dubbio che tale disposizione sia stata implicitamente abrogata dal novellato art. 2103 cod. civ.).

Inoltre, negli ultimi anni la Suprema Corte di Cassazione aveva già giudicato legittime le seguenti ipotesi di demansionamento: patto di demansionamento volto ad evitare il licenziamento del dipendente; demansionamento in presenza di esigenze aziendali "serie e ragionevoli"; assegnazione di mansioni inferiori al personale non scioperante in servizio per limitare gli effetti di uno sciopero.

B] In secondo luogo, la nuova formulazione dell'art. 2103 cod. civ. introduce un'altra ipotesi di demansionamento del dipendente, concordata mediante un c.d. "patto di demansionamento".

Tale patto individuale di demansionamento può essere concluso tra il datore di lavoro ed il dipendente in una delle sedi protette previste dall'art. 2113, comma 4, cod. civ. (direzione territoriale del lavoro, sede sindacale, autorità giudiziaria, collegio di conciliazione e arbitrato) e dall'art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003 (commissione di certificazione), qualora ricorra uno dei tre presupposti giustificativi stabiliti dal legislatore: conservazione dell'occupazione; acquisizione di una diversa professionalità; miglioramento delle condizioni di vita del lavoratore.

A differenza dell'ipotesi di modifica unilaterale della mansione precedentemente descritta (sub A), *con il patto di demansionamento il datore di lavoro può modificare non solo le mansioni del lavoratore, ma anche il suo livello di inquadramento e la relativa retribuzione.*

La violazione di quanto disposto dall'art. 2103 cod. civ. comporta la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno patito dal dipendente in ragione dell'illegittimo utilizzo dello *jus variandi*. Naturalmente, l'onere della prova circa il danno patito grava sul dipendente.).

Unioni civili: i riflessi sul rapporto di lavoro

La Legge n. 76/2016 sulle unioni civili ha comportato rilevante un cambiamento per quanto concerne i rapporti familiari e non solo.

A partire dal 5 giugno scorso, infatti, possono legarsi con una unione civile due persone maggiorenni dello stesso sesso, di fronte a un ufficiale dello stato civile e alla presenza di due testimoni.

Il diritto presenta però delle esclusioni per:

- persone già sposate o che hanno contratto altra unione civile;
- soggetti interdetti per infermità di mente;
- condannati per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altro partner.

L'unione civile è certificata da un attestato, che riporta:

- la sua costituzione;
- i dati anagrafici dei partner;
- il regime patrimoniale;
- residenza;
- dati anagrafici e residenza dei testimoni.



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

A questi soggetti viene esteso il diritto di includere il partner, con modalità analoghe a quelle sinora previste per i coniugi, nel nucleo familiare ai fini ad esempio, della percezione dell'ANF.

Quindi tale legge ha avuto riflessi anche per quanto riguarda l'ambito fiscale e previdenziale in quanto l'avvicinamento dell'istituto al matrimonio (che però continua a essere disciplinato dal Codice civile), ha risvolti anche ad esempio sulle reciproche buste paga, sul calcolo dell'ANF e anche sul TFR, sull'indennità sostitutiva del preavviso, ma anche sul congedo matrimoniale e sulla pensione.

Il comma 20 dell'art. unico della L. 76/2016 si esprime estendendo le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, allo scopo di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Ovviamente la disposizione di cui al periodo precedente non si applica:

- alle norme del Codice civile non richiamate espressamente all'interno della legge;
- nonché ovviamente alle disposizioni di cui alla Legge 4 maggio 1983, n. 184 (su "adozione e affidamento dei minori", le cui disposizioni non sono state estese alle coppie dello stesso sesso).

È esclusa l'estensione alle coppie unite civilmente delle detrazioni previste per legge per i figli a carico dell'altro partner, in quanto la legge stessa non prevede l'estensione per le unioni civili delle disposizioni previste dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.

Per quanto concerne il TFR, la Legge n. 76/2016 al comma 17 dell'art. 1 prevede che in caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 del Codice civile devono corrispondersi anche alla parte dell'unione civile.

Area finanza agevolata

Bando per l'artigianato digitale e la manifattura sostenibile

Soggetti beneficiari

Possono accedere alle agevolazioni le Imprese formalmente riunite in associazione temporanea di imprese (ATI), in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) ovvero in Rete di imprese in numero almeno pari a 5 di cui il 50% rappresentato da Imprese artigiane ovvero Microimprese.

Programmi ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi finalizzati alla creazione o allo sviluppo di:

- a) centri per l'artigianato digitale, anche virtuali, in cui si svolgano attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla creazione di nuovi software e hardware a codice sorgente aperto, in grado di concorrere allo sviluppo delle tecnologie di fabbricazione digitale e di modalità commerciali non convenzionali, nonché alla diffusione delle conoscenze acquisite alle scuole, alla cittadinanza, alle Imprese artigiane e alle Microimprese;
- b) incubatori in grado di facilitare, attraverso la messa a disposizione di spazi fisici, di dotazioni infrastrutturali e di specifiche competenze, lo sviluppo innovativo di realtà



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

imprenditoriali operanti nell'ambito dell'artigianato digitale;

c) centri finalizzati all'erogazione di servizi di fabbricazione digitale come la modellizzazione e la stampa 3D, la prototipazione elettronica avanzata, il taglio laser e la fresatura a controllo numerico, nonché allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo centrate sulla fabbricazione digitale.

I programmi devono inoltre:

- prevedere spese ammissibili, al netto dell'IVA, non inferiori a euro 100.000,00 e non superiori a euro 800.000,00;
- prevedere forme di collaborazione con Istituti di ricerca pubblici, Università, Istituzioni scolastiche autonome ed Enti autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo.

Spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le seguenti spese di investimento e gestione:

- a) beni strumentali nuovi di fabbrica;
- b) componenti hardware e software strettamente funzionali al programma;
- c) personale dipendente entro il limite massimo del 50% dell'importo complessivo del programma;
- d) consulenze tecnico-specialistiche, servizi equivalenti e lavorazioni eseguite da terzi, entro il limite massimo del 30% dell'importo complessivo del programma;
- e) materiali di consumo strettamente funzionali alla realizzazione di attività di ricerca, sviluppo e prototipazione;
- f) spese per la realizzazione di prodotti editoriali finalizzati alla diffusione, presso le Istituzioni scolastiche autonome e gli Enti autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo, delle nuove tecnologie di fabbricazione e vendita digitale oggetto del programma ammesso alle agevolazioni.

Agevolazioni concedibili

Le agevolazioni sono pari al 70% delle spese ammissibili nella seguente forma:

- 50% con sovvenzione rimborsabile senza interessi;
- 20% contributo a fondo perduto.

Presentazione delle domande

I termini, iniziale e finale, e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti entro il mese di novembre.

Investimenti a favore delle imprese di autotrasporto

Beneficiari

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al registro elettronico nazionale e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Investimenti agevolabili

Sono finanziabili le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di:

- 1) automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG e elettrica di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate.
- 2) automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 tonnellate.
- 3) la radiazione per rottamazione o per esportazione al di fuori dell'Unione europea, di automezzi di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate,



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

con contestuale acquisizione, di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, conformi alla normativa anti inquinamento Euro VI.

4) rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di almeno un dispositivo innovativo di cui all'allegato 1.

5) gruppi di 8 casse mobili e 1 rimorchio o semirimorchio portacasse.

L'importo massimo ammissibile per gli investimenti per singola impresa non può superare euro 600.000,00.

La concessione dei contributi è subordinata, in ogni caso, alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli o la data di consegna dei beni, sia avvenuta in Italia fra il 15/09 ed il termine stabilito per la conclusione dell'investimento.

Sono ESCLUSE le acquisizioni di veicoli effettuate all'estero, di veicoli immatricolati all'estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri zero.

Resta fermo che i beni non possono essere alienati e devono rimanere nella disponibilità del beneficiario del contributo fino al 31 dicembre 2019, pena la revoca del contributo erogato.

Scadenza

Le domande devono essere presentate a partire dal 20 ottobre 2016 ed entro il termine perentorio del 15 aprile 2017 esclusivamente in via telematica, sottoscritte con firma digitale, seguendo le specifiche modalità che saranno pubblicate a partire dal 10 ottobre 2016.

Contributi per imprese commerciali e artigianali aderenti ai centri commerciali naturali

Finalità

La Regione intende favorire la costituzione di Centri Commerciali Naturali innovativi e stabili (di seguito indicati anche come CCN), che attuano progetti comuni innovativi di valorizzazione integrata nelle aree classificate come zone "A" nei Piani Regolatori Generali dei Comuni Umbri e/o nelle aree delimitate dai Quadri Strategici di Valorizzazione (QSV), con esclusione dei Comuni di Perugia e Terni.

Soggetti destinatari

Possono partecipare al bando, pena l'esclusione, i CCN innovativi e stabili costituiti da almeno 25 piccole e medie imprese che, alla data di presentazione della domanda, esercitano attività commerciale e artigianale.

Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente bando i CCN:

a) costituiti:

1. in forma di associazione ATI - "Associazione Temporanea di Imprese" o ATS - "Associazione Temporanea di Scopo", come da atto costitutivo e dotate di un proprio statuto;

2. in forma di Consorzio o Società consortile, purché iscritti/e presso la competente Agenzia delle entrate e presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) al momento della presentazione della domanda e risultare in attività;

b) costituendi: secondo le forme di cui alla precedente lettera a).

Possono partecipare al bando, pena l'esclusione, le piccole e medie imprese che:

a) esercitano attività commerciale:

- _ ai sensi della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (testo unico in materia di commercio);
 - _ ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287 (somministrazione di alimenti e bevande);
 - _ ai sensi del d.lgs. 24 aprile 2001, n. 170 (vendita di quotidiani e periodici in forma esclusiva e non esclusiva);
 - _ ai sensi della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (rivendita di generi di monopolio - tabaccai);
- b) esercitano attività artigianale e sono iscritte nell'albo delle imprese artigiane.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo progetti generali che prevedono la realizzazione di:

- a) interventi comuni, obbligatori e facoltativi, rivolti alla qualificazione ed all'innovazione dell'offerta commerciale e artigianale, allo sviluppo di azioni collettive di promozione del CCN e realizzati dalle singole imprese aderenti;
- b) interventi singoli riferiti a ciascuna impresa aderente al CCN, e comunque complementari e coerenti agli interventi comuni.

2. Sono interventi comuni obbligatori le seguenti 5 azioni:

2.1 acquisto e installazione (comprensiva delle opere murarie strettamente funzionali all'installazione stessa) di sistemi Wi-Fi per l'accesso gratuito a Internet all'interno degli spazi commerciali e artigianali e contigui e connessi;

2.2 realizzazione o implementazione di un portale web per il commercio elettronico e/o per la promozione del CCN e delle imprese aderenti compresa la pubblicazione come "dati aperti" di informazioni degli esercizi commerciali e artigianali aderenti al CCN su orari, prezzi, servizi e accessibilità per lo sviluppo di APP e servizi web, in coordinamento con i dati aperti del comune inerenti l'area commerciale del CCN (ZTL, parcheggi, servizi di trasporto pubblico, orari servizi comunali ecc.);

2.3 realizzazione di fidelity card e carte convenzionate o altri sistemi innovativi di fidelizzazione per i consumatori delle imprese del CCN e per gli ospiti delle strutture turistico-ricettive della città per acquisti presso tutte le imprese aderenti al CCN;

2.4 realizzazione e/o sviluppo di marchi, brand, loghi (in formato vettoriale) per la riconoscibilità del CCN da riprodurre negli spazi commerciali, vetrine, shoppers e materiale informativo e promozionale ivi compresi gli interventi per dotare di elementi caratteristici e distintivi di appartenenza al CCN l'aspetto esteriore degli esercizi per la loro migliore identificazione e appartenenza al CCN stesso;

2.5 realizzazione e installazione (comprensiva delle opere murarie strettamente funzionali all'installazione stessa) di apposita segnaletica e di "portali di ingresso" al fine della chiara individuazione dell'area del CCN.

3. Sono interventi comuni facoltativi le seguenti azioni:

3.1 acquisto e installazione (comprensiva delle opere murarie strettamente funzionali all'installazione stessa) di impianto di filodiffusione volto alla trasmissione di contenuti audio pubblicitari all'interno degli spazi commerciali e artigianali e nelle aree pubbliche ricomprese all'interno del CCN;

3.2 acquisto e installazione (comprensiva delle opere murarie strettamente funzionali all'installazione stessa) di strumentazioni tecnologiche per il controllo e la sicurezza degli spazi delle imprese aderenti al CCN e delle aree da essi interessate;

3.3 acquisto di strumenti e/o soluzioni di POS Mobile per pagamenti elettronici attraverso smartphone o carte contactless;

3.4 acquisto e installazione (comprensiva delle opere murarie strettamente funzionali all'installazione stessa) di soluzioni tecnologiche per la realizzazione di vetrine interattive;

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

3.5 attivazione di QR code/realità aumentata sui prodotti per dare informazioni sulla provenienza e qualità degli stessi o sul gradimento degli altri acquirenti;

3.6 realizzazione di interventi di eliminazione delle barriere architettoniche volte a favorire l'accessibilità e la fruibilità almeno di parte delle superfici di vendita o degli spazi delle attività;

3.7 acquisto di apparecchiature e strumenti per realizzare sistemi di informazione e comunicazione quali infopoint e similari;

3.8 realizzazione da parte del CCN di eventi e materiale informativo per la promozione del CCN stesso. Il materiale promozionale deve essere realizzato con prodotti riciclabili o biodegradabili.

4. Gli interventi singoli riferiti a ciascuna impresa aderente al CCN, sono i seguenti:

4.1 interventi di manutenzione straordinaria, come definita dall'art. 7 lettera b) della l.r. 1/2015;

4.2 realizzazione di interventi di eliminazione delle barriere architettoniche volte a favorire l'accessibilità e la fruibilità almeno di parte delle superfici o degli spazi delle attività e dei relativi servizi;

4.3 acquisto e installazione (comprensiva delle opere murarie strettamente funzionali all'installazione stessa) di sistemi e di apparati di sicurezza interni ed esterni;

4.4 acquisti di beni mobili strumentali all'attività (impianti, macchinari ed attrezzature, arredamento, vetrine, insegne), ivi compresi hardware e software per la informatizzazione di attività strettamente connessi e complementari con i progetti comuni;

4.5 acquisto e installazione di impianti di illuminazione (es. lampadine led, ...) e/o di impianti di climatizzazione (es. caldaie a condensazione, pompe di calore, ...) ad elevata efficienza energetica;

4.6 realizzazione di interventi di coibentazione termiche e acustiche;

4.7 acquisto di "chiusure trasparenti comprensivi di infissi" con valore di trasmittanza uguale o inferiore a 1,50 W/mq °K;

4.8 acquisto e installazione di elettrodomestici di classe pari o superiore ad A+.

Regime di aiuto ed intensità dell'intervento finanziario

L'intervento finanziario consiste in un contributo a fondo perduto in conto capitale (concesso con il regime degli aiuti "de minimis") nel limite massimo:

- a. del 60% dell'investimento ammesso per gli interventi comuni;
- b. del 50% dell'investimento ammesso per gli interventi singoli;
- c. del 20% dell'investimento ammesso per le opere di manutenzione straordinaria di cui al punto 4.1.

Non sono finanziate le singole spese sostenute riferite sia agli interventi comuni (ad eccezione dell'azione 2.1 "Sistemi Wi-fi per l'accesso gratuito ad internet") sia agli interventi singoli, di valore inferiore ad euro 250,00 al netto di IVA.

Il contributo massimo concedibile non può superare complessivi euro 250.000,00.

Presentazione delle domande

A partire dalle ore 10,00 del 26 settembre 2016 e fino al termine ultimo delle ore 12,00 del 26 ottobre 2016.

Fondo per mutui – nuovo bando

Soggetti beneficiari

Sono soggetti beneficiari le micro, piccole e medie imprese (verificare codici Ateco ammissibili) con strutture operative ubicate in Umbria.

Sono ESCLUSE le aziende operanti nei seguenti settori: turismo, agricoltura.



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Iniziative ammissibili

Le tipologie finanziabili previste dallo strumento sono le seguenti:

1- Tipologia “SVILUPPO / ESPANSIONE”

Rientrano in tale fattispecie tutte le PMI, costituite da più di 36 mesi al momento della presentazione della domanda.

Gli interventi dovranno essere, in ogni caso, realizzati nelle sedi ubicate nel territorio umbro.

2 – Tipologia “STARTUP”

Rientrano in tale fattispecie tutte le PMI, costituite da meno di 36 mesi al momento della presentazione della domanda. Gli interventi dovranno essere, in ogni caso, realizzati nelle sedi ubicate nel territorio umbro.

3 – Tipologia “STARTUP- EXPOST”

Rientrano in tale fattispecie le imprese i cui soci/promotori/amministratori non siano in alcun modo ricollegabili alla impresa/ramo di impresa che si intende affittare o acquistare o dal cui bacino occupazionale saranno o sono stati assunti i lavoratori addetti nella/e unità locali oggetto del programma di sviluppo.

Spese ammissibili

Sono ammissibili le voci riferite a programmi di spesa avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e inerenti ai seguenti interventi, con percentuali distinte per ciascuna tipologia:

- a) macchinari, attrezzature, mobili e arredi, hardware e software;
- b) impianti produttivi;
- c) circolante (max. fino al 20% delle spese ammissibili a) + b));
- d) opere murarie, acquisizione di immobili, ristrutturazioni, ampliamento, nel limite massimo del 70% del totale delle spese ammissibili se in coerenza con il Programma di sviluppo e di spesa ammissibile e nel rispetto della normativa vigente;
- e) consulenze tecniche relative all'introduzione di servizi qualificati di supporto all'innovazione di prodotto e di processo, innovazione organizzativa e innovazione di mercato (max. fino al 10% delle spese ammissibili a) + b)).

Non saranno considerati ammissibili programmi di spesa che prevedano la sola componente d) opere murarie – acquisizione di immobili, ristrutturazioni, ampliamento.

Gli investimenti devono essere realizzati, pagati e rendicontati entro il 31/12/2016.

Intensità e forma dell'agevolazione

Il fondo opera mediante la concessione di prestiti rimborsabili senza interessi e senza garanzie.

Il programma di spesa, in termini di imponibile, dovrà essere di importo minimo pari ad almeno €. 80.000,00.

L'intensità del finanziamento sarà fino ad un massimo del:

- per la tipologia sviluppo /espansione: 50% in capo al Fondo.
- per la tipologia startup e start up ex-post: 70% in capo al Fondo.

Il piano di rimborso previsto sarà pari a 5 anni di ammortamento.

Presentazione delle domande

Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento e fino al 31/10/2016.

Criteri per la concessione di contributi per l'acquisto della prima casa

Destinatari dei contributi

Sono destinatari dei contributi:

1.1 le coppie che, alla data di pubblicazione del bando, sono coniugate o conviventi nel medesimo stato di famiglia anagrafico. Entrambi i componenti la coppia devono avere



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

un'età inferiore ai 40 anni o compiere il 40° anno di età nel 2016;

1.2 i nuclei familiari monoparentali, ovvero quelli che, alla data di pubblicazione del bando, sono composti anagraficamente da un solo genitore (vedovo/a, separato/a, celibe/nubile) e da uno o più figli minorenni; possono far parte del nucleo familiare anagrafico anche figli maggiorenni, purché disabili, con invalidità pari o superiore al 70%;

1.3 i single, ovvero i nuclei familiari che, alla data di pubblicazione del bando, sono composti anagraficamente da una sola persona (vedovo/a, separato/a, celibe/nubile), di età superiore a 35 anni o che compia il 35° anno di età nel 2016.

Requisiti per l'accesso

I requisiti soggettivi che il nucleo familiare deve possedere alla data di pubblicazione del bando sono i seguenti:

- a) cittadinanza italiana o di un Paese che aderisce all'Unione Europea o di Paesi che non aderiscono all'Unione Europea, in regola con le vigenti norme sull'immigrazione;
- b) residenza o attività lavorativa nella Regione Umbria da almeno ventiquattro mesi consecutivi;
- c) non titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, nuda proprietà, uso, usufrutto o di altro diritto di godimento su alloggi, o quote parti di essi, ovunque ubicati sul territorio nazionale;
- d) non aver mai usufruito di altri contributi pubblici, in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione o altro Ente pubblico, per l'acquisto o il recupero di una abitazione (sono esclusi i finanziamenti previsti per la ricostruzione a seguito di eventi sismici).

Il richiedente che sottoscrive la domanda deve possedere tutti i requisiti sopra indicati, mentre gli altri componenti il nucleo familiare devono possedere solo i requisiti di cui punti c) e d).

Inoltre:

- coppie coniugate o conviventi: Il nucleo familiare deve essere titolare di un reddito alla data di pubblicazione del bando e deve avere un ISEE 2016 ricompreso tra euro 7.000,00 ed euro 23.500,00;
- famiglie monoparentali: Il nucleo familiare deve essere titolare di un reddito alla data di pubblicazione del bando e deve avere un ISEE 2016 ricompreso tra euro 6.000,00 ed euro 20.000,00.
- single: Il nucleo familiare deve essere titolare di un reddito alla data di pubblicazione del bando e deve avere un ISEE 2016 ricompreso tra euro 7.000,00 ed euro 18.000,00.

Requisiti oggettivi degli alloggi da acquistare

Gli alloggi da acquistare devono:

- essere ubicati nella Regione Umbria;
- far parte di un fabbricato costituito da almeno due alloggi;
- essere accatastati al NCEU nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6;
- avere una superficie utile non superiore a mq 95,00 (Per superficie utile si intende la superficie del pavimento dell'alloggio misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre, come definita dall'art. 8 del Regolamento regionale n. 2 del 9.2.2005);
- non essere di proprietà di ascendenti entro il secondo grado.

I richiedenti non devono indicare in domanda l'alloggio da acquistare, ma hanno sei mesi di tempo dall'approvazione della graduatoria definitiva per individuarlo.



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Determinazione dei contributi

Il contributo corrisponde al 30% del costo dell'alloggio indicato nel contratto d'acquisto, ivi comprese le eventuali pertinenze, fino ad un massimo di:

- euro 30.000,00 per giovani coppie e nuclei familiari monoparentali;
- euro 20.000,00 per i single.

Sono così illustrati i criteri definiti per la concessione dei contributi. Il bando sarà emanato nel corrente anno.

Bando a sostegno dei progetti complessi di ricerca & sviluppo

Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di ammissione al bando soggetti beneficiari che, sotto forma di Raggruppamenti/Aggregazioni anche temporanei, costituiti o costituendi, intendano in forma collaborativa sviluppare un Programma strategico di ricerca rappresentato da un insieme di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale reciprocamente coerenti e collegati tra loro necessari a rafforzare i processi di valorizzazione della ricerca nell'ambito dei sistemi produttivi strategici per la Regione Umbria identificati nella strategia di specializzazione intelligente (RIS 3: agroalimentare, chimica verde, energia, fabbrica intelligente (compresa l'industria aereaospaziale), scienza della vita) Tali raggruppamenti/aggregazioni di soggetti beneficiari devono essere costituiti da un numero di imprese non inferiore a 3 e non superiore a 7 ciascuna delle quali deve necessariamente presentare un proprio Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale ed alle quali si può aggiungere un Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza privato o pubblico.

Il Capofila deve essere necessariamente una grande impresa.

Gli interventi dovranno essere realizzati con riferimento ad uno dei codici di attività ammissibili (da verificare caso per caso) presso una sede (sede legale o unità locale):

- a) ubicata nel territorio della Regione Umbria;
- b) non ubicata nel territorio della Regione Umbria.

Misura delle agevolazioni

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto concesso nella seguente misura:

- a favore delle PMI e Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza privati:
 - 30% per le attività di sviluppo sperimentale;
 - 55% per le attività di ricerca industriale;
- a favore delle Grandi imprese e Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza pubblici:
 - 20% per le attività di sviluppo sperimentale;
 - 45% per le attività di ricerca industriale.

Le suddette intensità di aiuto possono essere maggiorate nel modo seguente:

- a) per incremento occupazionale altamente qualificato (fino ad un massimo del 5%):
 - 1% per ogni unità assunta per i Programmi strategici di ricerca che prevedano un ammontare di spesa complessivamente ammissibile fino ad euro 7.000.000,00;
 - 0,50% per ogni unità assunta per i Programmi strategici di ricerca che prevedano un ammontare di spesa complessivamente ammissibile superiore ad euro 7.000.000,00;
- b) del 10% se:
 - almeno un'impresa è una PMI e non sostiene da sola più del 70% dei costi ammissibili, o

- collaborazione con uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza.

Spese ammissibili

Sono ammesse ad agevolazione le seguenti tipologie di spesa:

a) spese per personale dipendente di ricerca (ricercatori, tecnici, e altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca).

b) costo delle strumentazioni, attrezzature e/o macchinari nuovi (ammortamento in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto di ricerca e/o sviluppo). Per gli Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza pubblici tali spese non potranno comunque eccedere il 15% del totale dei costi ammissibili del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;

c) servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca (max il 50% dei costi totali). In questa voce verranno incluse:

- spese per consulenze e simili utilizzate esclusivamente per l'attività di ricerca e/o sviluppo sperimentale;

- prestazioni di terzi aventi carattere meramente esecutivo (es. costruzione prototipo, effettuazione prove, ecc...);

- spese per beni immateriali di nuovo acquisto utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza;

d) materiali direttamente imputabili all'attività di ricerca.

e) spese generali supplementari (massimo 15% del costo per le "spese per personale dipendente di ricerca" di cui al precedente punto a).

Ai fini dell'ammissibilità a finanziamento dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale devono essere attivate almeno due tipologie di spesa tra quelle elencate.

L'ammontare della spesa complessiva ammissibile a finanziamento del Programma strategico di ricerca dovrà essere compresa entro i seguenti limiti minimi e massimi:

- SOGLIA MINIMA euro 2.000.000,00
- SOGLIA MASSIMA euro 10.000.000,00

L'ammontare della spesa complessiva ammissibile a finanziamento del singolo Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale non dovrà essere inferiore al limite minimo di euro 300.000,00.

Ogni singolo soggetto beneficiario deve sostenere almeno il 10% dei costi complessivi ammissibili per la realizzazione del Programma strategico di ricerca.

Presentazione del Programma strategico di ricerca

L'istanza preliminare può essere presentata a partire dal 31 ottobre 2016 fino al 31 marzo 2017.

BANDO FIERE IN ITALIA E ALL'ESTERO 2016

Soggetti beneficiari

Le imprese e loro consorzi, con sede legale e/o unità operativa nelle province di Perugia e di Terni, che rientrino nella definizione di MICROIMPRESE E PICCOLE IMPRESE.

Una quota delle risorse è riservata alle imprese del settore turistico: Alberghi e strutture simili ATECO 55.1, Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte ATECO 55.3, Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator ATECO 79.1.

Sono escluse le imprese dei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli (coltivazione del fondo e allevamento del bestiame), della pesca e dell'acquacoltura.

Integra

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Importo contributo

Il contributo camerale, a titolo di “de minimis”, sarà pari al 50% delle spese fino ai massimali seguenti:

- FIERE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE IN ITALIA:

o euro 2.000 per la prima domanda

o euro 1.500 per la seconda domanda

- FIERE IN PAESI DELL'UE:

o euro 3.000 per la prima domanda

o euro 2.500 per la seconda domanda

- FIERE IN PAESI EXTRA UE:

o euro 4.000 per la prima domanda

o euro 3.500 per la seconda domanda

Il contributo viene maggiorato del 5% in presenza di impresa con rating di legalità pari a una stelletta, del 10% in caso di impresa con rating pari a due stellette e del 15% in caso di impresa con rating pari a tre stellette.

Spese ammesse

Sono ammesse le spese documentate, al netto di IVA, riguardanti:

a. affitto dell'area espositiva e allacciamenti elettrici ed idrici;

b. allestimento stand;

c. spese di assicurazione;

d. quota di iscrizione alla manifestazione;

e. iscrizione nel catalogo ufficiale della manifestazione;

f. trasporto dei prodotti esposti in fiera;

g. servizio di interpretariato esclusivamente per le fiere che si svolgono all'estero e reso da professionisti.

Sono ESCLUSE le spese relative al materiale di documentazione e informazione promozionale.

Termini di presentazione

Ogni impresa può presentare massimo due domande di contributo, indipendentemente dal semestre di svolgimento.

Fiere che si svolgono dall'1/1/16 al 30/6/16 → dal 28 settembre al 20 ottobre 2016

Fiere che si svolgono dall'1/7/16 al 31/12/16 → dal 2 gennaio al 31 gennaio 2017